Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 (BUR n. 35/2012)

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, dell'articolo 14, commi 28 e 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in armonia con la programmazione regionale prevista dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, ([1]) valorizza ed incentiva la costituzione di gestioni associate tra i comuni, promuovendo, in particolare, lo sviluppo delle unioni e delle convenzioni, nonché la fusione di comuni, al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti e individuando, tramite un processo concertativo, la dimensione territoriale ottimale e le modalità di esercizio associato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina:

a) il processo di riordino territoriale attraverso l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nelle sedi istituzionali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica;

b) le forme e le modalità per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni;

c) la promozione ed il sostegno dell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché della fusione di comuni.

CAPO II - Esercizio associato di funzioni e servizi

Art. 2 - Esercizio associato delle funzioni fondamentali. ([2])

1. Sono obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, come individuate dalla normativa statale, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti oppure fino a 3.000 abitanti qualora compresi nell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

2. Ai fini dell'individuazione dei limiti demografici di cui al comma 1, nonché dell'articolo 3, la popolazione è determinata sulla base dell'ultimo dato disponibile fornito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Regione favorisce ed incentiva l'adesione volontaria dei comuni all'esercizio associato di funzioni fondamentali.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i provvedimenti

amministrativi adottati dalla Giunta regionale in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali, anche di settore:
a) attribuiscono incentivi o contributi comunque denominati, assegnano un punteggio premiale oppure una priorità ai comuni che esercitano tali funzioni fondamentali nelle forme associative disciplinate dalla presente legge;
b) prevedono, per il caso di recesso di un comune dalla forma associativa o di scioglimento anticipato della medesima, la decadenza dei comuni interessati dai benefici di cui alla lettera a). ([3])

5. omissis ([4])

Art. 3 - Esercizio associato delle funzioni e dei servizi.

1. I comuni di cui all'articolo 2, comma 1, esercitano le funzioni fondamentali in modo associato mediante unioni di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni tenuti all'esercizio associato delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato in 5000 abitanti; nel caso di unioni di comuni esistenti, qualora venga meno la sussistenza di tale limite demografico per modifiche territoriali, calo demografico o per recessi di uno o più comuni dall'unione, lo stesso è derogabile fino a 4500 abitanti. Per i comuni ricadenti nell'area omogenea di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che esercitano le funzioni fondamentali in forma associata, si può derogare al limite di 5000 abitanti, purché le funzioni siano esercitate da almeno tre comuni. ([5])

2. I comuni possono, inoltre, svolgere in forma associata le funzioni già conferite dalla Regione nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

3. Le leggi regionali che conferiscono ai comuni funzioni ulteriori rispetto a quelle esercitate all'entrata in vigore della presente legge possono stabilire che detto esercizio si svolga mediante ricorso a forme di gestione associata.

CAPO III - Forme di esercizio associato

Art. 4 - Unione di comuni.

1. L'esercizio associato di cui all'articolo 3 può essere attuato mediante unione di comuni costituita secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ([6]) e dalle ulteriori disposizioni statali vigenti.

2. Ciascun comune può far parte di una sola unione.

3. Lo statuto dell'unione di comuni individua la sede, le funzioni svolte dall'unione e le relative risorse, le competenze degli organi ed

i relativi rapporti, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, nonché la durata dell'unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell'unione e per il recesso da parte dei comuni partecipanti e i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l'unione e il comune uscente, nonché gli effetti, anche sanzionatori e risarcitori, del recesso di un comune prima della scadenza del termine di durata dell'unione. ([7])

4. omissis ([8])

5. L'unione di comuni, per l'esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai comuni, opera, di norma, con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti.

6. Salvo che lo statuto non disponga diversamente o diverso accordo tra gli enti interessati, in caso di scioglimento dell'unione o di cessazione di funzioni affidate dai comuni, il personale distaccato o comandato rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente.

7. In caso di cessazione di funzioni affidate dai comuni, l'unione può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'unione del personale comandato o trasferito.

Art. 5 - Convenzione.

1. L'esercizio associato di cui all'articolo 3 può essere attuato mediante stipulazione di una convenzione che preveda anche la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti o la delega di funzioni e sevizi, da parte degli enti partecipanti all'accordo, a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce le funzioni e i servizi oggetto dell'esercizio associato, le modalità di svolgimento degli stessi anche mediante rinvio a regolamenti degli enti partecipanti, la durata, le modalità di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato e presso il quale, a seguito della costituzione dell'ufficio comune o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all'esercizio delle funzioni e dei servizi.

3. Salvo che la convenzione non disciplini diversamente, nel caso di recesso l'ente recedente resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso.

Art. 6 - Consorzi.

1. I comuni possono esercitare mediante consorzio la funzione o il servizio già esercitato in tale forma all'entrata in vigore della presente legge, purché il consorzio sia stato costituito per l'esercizio di un'unica funzione o servizio.

CAPO IV - Piano di riordino territoriale

Art. 7 - Individuazione delle aree geografiche omogenee.

1. Ai fini dell'esercizio associato delle funzioni comunali nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, sono individuate, come cartograficamente delimitate nell'allegato A ([9]) alla presente legge, le seguenti aree geografiche omogenee:

a) area montana e parzialmente montana;
b) area ad elevata urbanizzazione;
c) area del basso Veneto;
d) area del Veneto centrale.

Art. 8 - Procedimento di individuazione della dimensione territoriale ottimale.

1. La Giunta regionale predispone un piano di riordino territoriale che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni dei servizi da parte dei comuni, in relazione alle aree geografiche omogenee di cui all'articolo 7.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove un procedimento di concertazione con i comuni invitandoli a formulare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione regionale, le proposte di individuazione delle forme e modalità di gestione associata delle funzioni e dei servizi loro attribuiti in base alla normativa vigente.

3. I comuni formulano proposte di gestione associata da realizzarsi, in via prioritaria, secondo i criteri di seguito indicati:

a) appartenenza alla medesima area geografica omogenea;
b) appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia;
c) contiguità territoriale;
d) dimensioni associative con riferimento ai valori demografici di seguito indicati:
   1) area montana e parzialmente montana: almeno 5.000 abitanti; ([10])
   2) area ad elevata urbanizzazione: almeno 20.000 abitanti;
   3) area del basso Veneto: almeno 6.000 abitanti; ([11])
   4) area del Veneto centrale: almeno 10.000 abitanti.

d bis) rispetto della dimensione territoriale dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS).([12])

4. I comuni nelle proposte presentate ai sensi del comma 3 indicano con deliberazione dei consigli comunali i soggetti e le forme prescelti per l'esercizio associato di funzioni e servizi, le funzioni e i servizi che intendono esercitare in forma associata, i risultati attesi in termini di economicità, efficacia ed efficienza.

5. La Giunta regionale predispone il piano di riordino territoriale tenendo conto delle proposte pervenute da parte dei comuni, delle

forme associative esistenti, ([13]) degli ambiti territoriali di programmazione generale previsti dalla legge regionale, nonché degli ambiti territoriali di settore.

6. Nel piano di riordino la Giunta regionale individua idonee procedure per consentire la gestione associata da parte dei comuni obbligati ai sensi dell'articolo 2 non confinanti con comuni del pari obbligati.

7. Nel piano di riordino territoriale la Giunta regionale può determinare limiti demografici associativi minimi anche inferiori a quelli previsti all'articolo 3, comma 1, per i comuni riconosciuti da leggi statali o regionali, quali isole etniche alloglotte.

8. Il piano di riordino è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione consiliare.

9. I comuni interessati provvedono, entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di approvazione del piano di riordino territoriale, alla costituzione delle forme associative dandone comunicazione alla Giunta regionale. ([14])

10. La Giunta regionale provvede ad aggiornare il piano di riordino territoriale con cadenza almeno quinquennale ([15]), anche sulla base delle proposte formulate dai comuni interessati. ([16])

CAPO V - Incentivazioni per le gestioni associate

Art. 9 - Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. ([17])

1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, definisce, nel piano di riordino territoriale, i parametri di accesso agli incentivi sulla base dei seguenti criteri:

a) rispetto delle dimensioni territoriali ottimali delle forme associative;

b) durata minima associativa pari a cinque anni per le convenzioni;

c) dimensione associativa, con riferimento ai livelli demografici, od al numero di comuni associati, od al numero di funzioni gestite.

2. Nella ripartizione delle risorse è riconosciuta, nell'ordine, una preferenza alle:

a) fusioni di comuni;

b) unioni di comuni;

c) convenzioni;

d) altre forme di esercizio associato.

Art. 10 - Contributi.

1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, disciplina con appositi provvedimenti l'assegnazione dei seguenti contributi:

a) contributi di natura corrente destinati a sostenere le spese di esercizio;
b) contributi in conto capitale a sostegno delle spese di investimento.

1 bis. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, disciplina con appositi provvedimenti l'assegnazione di contributi straordinari a partire dall'esercizio di decorrenza della istituzione del nuovo comune, a sostegno degli oneri di riorganizzazione strutturale per il primo avvio dei nuovi comuni risultanti dalle fusioni. ([18])

2. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, determina i criteri per l'erogazione di contributi aggiuntivi in ragione di eventuali trasferimenti di risorse provenienti dallo Stato destinate al sostegno dell'associazionismo comunale.

3. La Giunta regionale può prevedere l'assegnazione di contributi specifici finalizzati alla redazione di studi di fattibilità di fusione tra comuni o a concorso delle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione a favore dei comuni interessati ad avviare forme di gestione associata.

3 bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce criteri, parametri e standard minimi comuni per la redazione di studi di fattibilità di fusione tra comuni. ([19])

3 ter. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, altresì, criteri, parametri e standard minimi per la redazione di studi di fattibilità redatti da parte di enti od istituti pubblici e privati con riferimento ad un determinato territorio regionale e messi a disposizione di comuni, insistenti sul medesimo territorio, interessati al processo di fusione.([20])

4. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, entro l'anno finanziario di riferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio.

4 bis. omissis ([21])

Art. 11 - Supporto formativo e tecnico- organizzativo.

1. La Giunta regionale, al fine di sostenere l'avvio delle gestioni associate indicate dalla presente legge, nonché delle fusioni di comuni, può prevedere, con appositi provvedimenti, anche in collaborazione con istituti universitari e organismi di rappresentanza degli enti locali, specifiche azioni dirette ad assicurare agli enti interessati:
a) assistenza giuridico-amministrativa;
b) interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti degli enti locali, che prevedano, tra l'altro, la condivisione di esperienze e l'approfondimento delle conoscenze.

CAPO V BIS - Disposizioni in materia di unioni montane ([22])

Art. 11 bis - Disposizioni in materia di unioni montane. ([23])

1. Il presente articolo definisce la dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

2. L'ambito territoriale delle unioni montane, individuato ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane", costituisce dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali, ove previsto dalla normativa vigente, dei comuni ricompresi nelle unioni montane stesse.

3. L'unione montana costituisce in via prioritaria la forma per l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi negli ambiti territoriali di cui comma 1, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.

4. I comuni appartenenti ad una unione montana possono svolgere l'esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

5. Le unioni montane possono stipulare fra loro, con singoli comuni ed altri enti apposite convenzioni per disciplinare lo svolgimento di attività, compiti, funzioni e procedure di interesse comune.

6. Nel caso in cui l'unione montana non eserciti nemmeno una delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, si applicano le disposizioni dell'articolo 6 quinquies "Scioglimento di unioni montane" della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40.

CAPO VI - Anagrafe delle forme di gestione associata

Art. 12 - Registro regionale delle forme di gestione associata.

omissis ([24])

CAPO VII - Disposizioni finanziarie

Art. 13 - Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, dell'articolo 10, comma 1, lettera a), dell'articolo 10, comma 3 e dell'articolo 11, quantificati in euro 2.650.000,00 per l'esercizio 2012, euro 800.000,00 per l'esercizio 2013 ed euro 800.000,00 per l'esercizio 2014, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0005 "Interventi indistinti a favore degli enti locali", la cui dotazione viene aumentata utilizzando la partita n. 1 dell'upb U0185 "Fondo speciale

per le spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

2. Agli oneri d'investimento derivanti dall'attuazione degli articoli 9 e 10, comma 1, lettera b), quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0007 "Trasferimenti agli enti locali per investimenti", la cui dotazione viene aumentata utilizzando la partita n. 1 dell'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

CAPO VIII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Fino al giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del regolamento del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 15 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali", le funzioni consultive di cui agli articoli 8, 9 e 10, ([25]) sono esercitate dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modificazioni.

2. Ogni riferimento effettuato dalla legislazione regionale a comuni, aree e territori montani o similari s'intende riferito ai comuni ricadenti nell'area geografica omogenea di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

3. omissis ([26])

4. omissis ([27])

Art. 15 - Disposizioni transitorie relative alle comunità montane.

omissis ([28])

Art. 16 - Abrogazioni.

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 6 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 a decorrere dal 1° gennaio 2013, fatti salvi i procedimenti in corso alla data del 1° gennaio 2013, che continuano ad essere disciplinati dal medesimo articolo 6;

b) gli articoli 10, 11, comma 2, lettera b) e 12, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali";

2. All'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 le parole *"o a seguito del decorso di un decennio dalla costituzione dell'unione dei comuni"* sono soppresse.

Art. 17 - Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATI OMESSI

1() Comma modificato da comma 1 art. 1 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 che ha sostituito le parole: “e dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,” con le seguenti: “ed in armonia con la programmazione regionale prevista dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35,”.
2() Articolo sostituito da comma 1 art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2.
3() Comma sostituito da comma 1 art. 1 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23.
4() Comma abrogato da comma 2 art. 1 legge regionale 06 settembre 2023, n. 23.
5() Comma sostituito da comma 1 art. 3 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2.
In precedenza comma modificato da lett. a) del comma 1 dell’art. 67 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6.
6() Comma modificato da comma 1 art. 4 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 che ha inserito dopo le parole: “e successive modificazioni” le seguenti: “, dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni””.
7() Comma sostituito da comma 2 art. 4 legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2.
8() Comma abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 3 ottobre 2017, n. 32.
9() Allegato A sostituito da allegato A della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23.
10() Numero modificato da comma 1 art. 5 della legge regionale 24 gennaio 2020, n.2 che ha sostituito le parole: “3.000 abitanti” con le seguenti: “5.000 abitanti”. In precedenza sostituito da comma 1 art. 38 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11.
11() Numero modificato da comma 1 art. 2 legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 che ha sostituito le parole: “almeno 8.000 abitanti” con le parole “almeno 6.000 abitanti”.
12() Lettera inserita da comma 2 art. 2 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23. Il comma 5 art. 2 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 dispone: “5. La lettera d bis) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, come introdotta dal comma 2 del presente articolo, non si applica alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
13() Comma modificato da comma 2 art. 5 legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 che ha soppresso le parole: “se adeguatamente dimensionate,”.
14() Comma modificato da comma 3 art. 2 legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 che ha soppresso le parole “anche ai fini della iscrizione nel registro delle forme associative di cui all’articolo 12”.
15() Comma modificato da comma 4 art. 2 legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 che ha sostituito la parola: “triennale” con la parola “quinquennale”.
16() Comma modificato da comma 4 art. 2 legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 che ha soppresso le parole “nel rispetto delle modalità stabilite dal presente articolo”.
17() Articolo sostituito da comma 1 art. 6 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2.

18() Comma sostituito da comma 1 art. 7 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2. In precedenza comma inserito da lett. b) del comma 1 dell'art. 67 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6.
19() Comma inserito da comma 1 art. 13 legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3.
20() Comma inserito da comma 1 art. 3 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23.
21() Comma abrogato da comma 1 art. 10 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2. In precedenza comma inserito da lett. c) del comma 1 dell'art. 67 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6.
22() Capo inserito da comma 1 art. 8 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2.
23() Articolo inserito da comma 1 art. 8 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2.
24() Articolo abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23.
25() Comma modificato da comma 1 art. 9 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 che ha sostituito le parole: "Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni consultive di cui agli articoli 8 e 10" con le seguenti: "Fino al giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del regolamento del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 15 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali", le funzioni consultive di cui agli articoli 8, 9 e 10". Il regolamento del CAL è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 5 del 10 gennaio 2020.
26() Comma abrogato da comma 1 art. 10 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2.
27() Comma abrogato da comma 1 art. 10 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2.
28() Articolo abrogato da lettera a), comma 2, articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 49. In precedenza già abrogato dall'articolo 8, comma 1, lett. c) della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, a decorrere dalla costituzione delle unioni montane di cui alla medesima legge regionale che all'articolo 7, comma 4, dispone che "Le unioni montane si costituiscono con l'elezione del presidente".